

# SCADENZIARIO ELEZIONI EUROPEE

**26 maggio 2019**

Costituire l'ufficio elettorale comunale per le elezioni Europee

Disporre, nella data che sarà indicata nella circolare operativa diramata dalle Prefetture, la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali e di quelle aggiunte "Prima Tornata". (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967, e succ. integrazioni e modificazioni)

Trasmettere, in via telematica, comunicazione di cancellazione dalle liste elettorali (par. 122 circolare 2600/L del 1986). Comunicare anche il numero della tessera elettorale ai Comuni ove risiedono gli elettori cancellati al fine del suo ritiro (circolare Min. Interno n. 4/2016).

Approvare la determina dirigenziale di autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario tra il 55° giorno precedente ed il 5° giorno successivo alla votazione.

Rilasciare, nel termine di 24 ore dalla richiesta, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati, come previsto dal Ministero in merito alla presentazione delle candidature.

Verificare la disponibilità dei locali, sede di seggio elettorale.

Pubblicare all'albo comunale on line ed in altri luoghi pubblici un manifesto avviso per i cittadini stranieri dell'Unione Europea sul diritto di fare domanda di esercizio del voto per il rinnovo degli organi del Comune.

Predisporre l'affissione del manifesto per rendere noti i seggi attrezzati per il voto degli elettori non deambulanti.

Affiggere i manifesti per informare sul diritto al voto assistito e al voto domiciliare.

È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (art. 29, sesto comma, L. n. 81/1993) (circolare MIAITSE n. 14/2015).

Provvedere alla notifica delle nomine ai Presidenti di seggio non appena pervenuti i decreti da parte del Presidente della Corte d'Appello (art. 35, comma 4, del T.U. 361/1957).

## **ADEMPIMENTI MESE DI MARZO**

7 GIOVEDÌ	• Entro tale termine gli elettori che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di studio, cura o lavoro dovranno far pervenire al Consolato domanda di voto indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale	80
19 MARTEDÌ	• Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente della Repubblica di indicazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni	68
21 GIOVEDÌ	• Il Ministero rende disponibile sul DAIT l'elenco degli elettori italiani che votano in altro Stato UE	66
29 VENERDÌ	• Si provvede alla ricognizione del materiale per i seggi e alla verifica dello stato dei locali destinati a sede degli uffici elettorali di sezione	58
31 DOMENICA	• I Comuni devono segnalare, nel DAIT, la necessità di inserire le posizioni illegittimamente escluse per errata segnalazione dell'assenza del diritto di voto	56

## ADEMPIMENTI MESE DI APRILE

1 LUNEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio del periodo in cui può essere prestato lavoro straordinario, per ragioni elettorali, in deroga alle disposizioni di legge (art. 15, D.L. 18-1-1993, n. 8 e successive modificazioni). La determinazione di autorizzazione deve essere preventiva; il lavoro straordinario può essere autorizzato sino al 5° giorno successivo alla votazione.</li> </ul>	55
7 DOMENICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi è possibile depositare presso il Ministero dell'interno, i contrassegni per le elezioni Europee (art. 11 legge 18/1979)</li> </ul>	49
8 LUNEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scade a mezzogiorno il termine per il deposito dei contrassegni per le elezioni europee (art. 11 legge 18/1979)</li> <li>• Comunicazione al Consolato delle variazioni riguardanti gli iscritti AIRE che risiedono in un paese della UE per l'aggiornamento degli elenchi dei votanti all'estero</li> <li>• Entro oggi occorre spedire le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 legge 40/1979 e art. 50 legge 18/1979)</li> <li>• Scade, di norma, il termine per l'adozione del verbale della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali – 1° TORNATA</li> </ul>	48
11 GIOVEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Sindaco dispone la pubblicazione all'albo pretorio on line e l'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee, Assicurare la Prefettura sull'avvenuta pubblicazione ed affissione.</li> <li>• Scadenza del termine per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali - 2a tornata: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967 come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e modificato dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15);</li> <li>b) per la iscrizione degli elettori che abbiano trasferito o avuta ripristinata la residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967 come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);</li> <li>c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art. 41 del T.U. n. 223/1967);</li> <li>d) per l'iscrizione nelle liste aggiunte dei cittadini UE con diritto di voto in Italia. Agli interessati dev'essere comunicato l'accoglimento della domanda unitamente alla consegna della tessera elettorale.</li> </ul> </li> <li>• Operare anche la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali aggiunte per gli elettori trasferitisi nelle province di Trento e di Bolzano (par. 41 circ. 2397/AR/1984 Min. Int.). Analogamente dovrà provvedersi per gli emigrati in Valle d'Aosta (decreto legislativo n. 320/1994 artt. 5 e 6) e per i cittadini dell'Unione Europea (D.Lgs. n. 197/96).</li> <li>• Occorre comunicare ai Consolati le variazioni riguardanti i cittadini iscritti all'AIRE residenti nella UE per aggiornare gli elenchi dei votanti all'estero</li> <li>• I Comuni sono tenuti a mettere a disposizione in misura uguale, secondo i propri regolamenti, ai partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale i locali di proprietà predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19 e 20 della legge 10-12-1993, n. 515).</li> <li>• Alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione (art. 9 legge 22-2-2000, n. 28). Fanno eccezione le attività di comunicazione impersonale ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni.</li> <li>• Tutte le pubblicazioni devono indicare il nome del committente responsabile (art. 29 legge n. 81/1993 ed artt. 3 e 20 legge n. 515/93).</li> <li>• La comunicazione politica radiotelevisiva ed i messaggi politici su quotidiani e periodici sono regolati dalle speciali norme sulla parità di accesso ai mezzi d'informazione (artt. 4 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).</li> <li>• La presenza di candidati, membri di partiti e delle Giunte degli Enti locali in trasmissioni informative, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (art. 1, comma 5°, ed art. 20 legge n. 515/1993).</li> </ul>	45
12 VENERDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi, fino al giorno del voto, qualora pervenga un provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi di cui ai n. 2) e 3) dell'art. 32 T.U. 223/1967, il Sindaco esclude dal voto l'elettore interessato notificandogli comunicazione in merito, disponendo il ritiro della tessera elettorale eventualmente consegnata. Di tutto ciò è informato il Presidente di seggio in cui l'elettore avrebbe dovuto votare (art. 32-ter T.U. n. 223/1967 come introdotto dall'art. 10 della legge 16-1-1992, n. 15). La effettiva cancellazione dalle liste avverrà nel mese successivo a quello in cui si è svolta la consultazione.</li> <li>• Entro oggi i Comuni devono trasmettere al Ministero attraverso il DAIT tutte le informazioni relative alle domande presentate entro il 25 febbraio dai cittadini UE residenti in Italia</li> </ul>	44
13 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre assicurare l'apertura dell'ufficio elettorale almeno nelle ore antimeridiane</li> </ul>	43
14 DOMENICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre assicurare l'apertura dell'ufficio elettorale almeno nelle ore antimeridiane</li> </ul>	42
15 LUNEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre assicurare l'apertura dell'ufficio elettorale anche nelle ore pomeridiane</li> </ul>	41
16 MARTEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi è possibile far pervenire la richiesta di voto domiciliare da parte di chi è affetto da gravissima infermità che renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione (legge 22/2006 e succ. modificazioni)</li> <li>• Da oggi è possibile presentare alla Corte d'Appello le liste dei candidati per le elezioni europee</li> <li>• Entro oggi è necessario comunicare al Ministero, utilizzando l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dei Comuni, le domande dei cittadini comunitari per l'iscrizione nelle liste aggiunte per il parlamento europeo che sono state rifiutate</li> <li>• L'ufficio elettorale deve assicurare l'apertura dalle 8.00 alle 20.00, in corrispondenza degli orari di presentazione delle candidature</li> </ul>	40
17 MERCOLEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro oggi bisogna presentare alla Corte d'Appello le liste dei candidati per le elezioni europee (art. 12 legge 18/1979)</li> <li>• Occorre assicurare l'apertura dell'ufficio elettorale negli stessi orari di ricezione delle candidature (dalle 8.00 alle 20.00)</li> </ul>	39
21 DOMENICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilazione dell'elenco, in triplice copia, dei cittadini che, anche se iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto (art. 33, comma 1, T.U. 223/1967)</li> <li>• Trasmettere una copia dell'elenco alla C.e.Circ. per l'eliminazione di tali nominativi dalle liste sezionali; pubblicare all'albo on line la seconda copia dell'elenco ed inviare in Segreteria Generale la terza copia per il deposito</li> <li>• Scade il termine per la revisione e l'approntamento del materiale elettorale</li> </ul>	35
23 MARTEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio del termine entro il quale la Giunta Comunale deve individuare i luoghi per la propaganda elettorale mediante affissioni.</li> </ul>	33
25 GIOVEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scade il termine per approvare la deliberazione di Giunta che individua i luoghi per la propaganda elettorale mediante affissioni.</li> <li>• Dopo l'ammissione delle liste e delle candidature si provvederà all'assegnazione degli spazi entro 2 giorni dalla comunicazione da parte della prefettura.</li> <li>• Occorre assicurare al Prefetto l'avvenuto adempimento</li> <li>• Non appena possibile, la Prefettura trasmette al Sindaco gli elenchi dei delegati di lista</li> </ul>	31

26 VENERDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative (art. 32, quarto comma del T.U. n. 223).</li> <li>• Inizia a decorrere il divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso (escluse le insegne delle sedi dei partiti), di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975.</li> <li>• Da oggi sono possibili le riunioni elettorali e i comizi senza il preventivo avviso al Questore (art. 6 della legge n. 212/1956)</li> <li>• Comunicare al Consolato l'elenco dei cittadini residenti in paesi UE che sono stati omessi dagli elenchi</li> </ul>	30
27 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi, l'ammissione al voto può essere disposta esclusivamente dalla C. E. CIRC. a domanda degli interessati.</li> <li>• L'attestazione del Sindaco che permette all'elettore di votare, viene notificata allo stesso con l'indicazione della sezione elettorale a cui è stato assegnato. Il Sindaco comunica tale ammissione al Presidente di seggio.</li> <li>• Comunicare alla C.e.Circ. i nominativi dei temporanei che hanno presentato domanda presso i Consolati dell'UE</li> <li>• Entro oggi devono essere segnalati al Ministero i nominativi degli elettori che votano nelle sezioni presso i Consolati dei paesi UE che siano deceduti o abbiano perso il diritto elettorale.</li> </ul>	29
29 LUNEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi è possibile pubblicare all'albo pretorio on line del Comune il manifesto contenente la data di riunione della C.E.C. per la nomina degli scrutatori, che dovrà tenersi tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.</li> </ul>	27

### ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO

1 MERCOLEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da oggi è possibile procedere alla nomina degli scrutatori e alla formazione degli elenchi dei supplenti da parte della commissione elettorale comunale in seduta pubblica (art. 6, primo comma, legge n. 95/1989 e succ. modificazioni). Il manifesto contenente la data della riunione della CEC, dev'essere affisso almeno due giorni prima di tale data.</li> <li>• La nomina a scrutatore dev'essere notificata alla residenza dei nominati.</li> <li>• Inviare copia del verbale al Prefetto.</li> <li>• Deposito in Segreteria Comunale del verbale dell'ufficiale elettorale e degli elenchi ai sensi dell'articolo 32 del T.U. 223/1967</li> </ul>	25
4 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scade il termine per la pubblicazione del manifesto contenente la data di riunione della C.E.C. per la nomina degli scrutatori.</li> </ul>	22
6 LUNEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro tale data (il termine è però ordinatorio) occorre far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione da parte della persona colpita da gravissima infermità fisica (art. 1 legge 27-1-2006, n. 22 come modificata dal n. 46/2009).</li> <li>• L'ufficiale elettorale predispone le comunicazioni in merito al voto a domicilio da inviare ai Presidenti interessati</li> <li>• Entro tale data occorre nominare gli scrutatori (art. 6 legge n. 95/1989 e succ. modif.)</li> </ul>	20
11 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro tale data, occorre provvedere alle variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizione anagrafica, a seguito di annullamento nel Comune di emigrazione, qualora non vi sia più intervenuto in tempo non utile per gli adempimenti di cui all'art. 32, primo comma, n. 4) del D.P.R. n. 223/1967.</li> <li>• Entro tale data, occorre provvedere alle variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223).</li> <li>• Dopo tale data, non è più possibile rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori (art. 8, legge 22-2-2000, n. 28).</li> <li>• Entro tale data occorre provvedere alla notifica della nomina a scrutatore..</li> <li>• Dopo l'ultima revisione straordinaria, è possibile predisporre la stampa delle liste sezionali per l'autentica da parte della C.e.Circ.</li> </ul>	15
16 GIOVEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deposito per cinque giorni, nella segreteria del Comune, del verbale adottato dall'ufficiale elettorale, unitamente agli elenchi delle variazioni ed alla relativa documentazione, in applicazione dell'art. 32, primo comma, 4 e 5, del T.U. n. 223 e successive modifiche. Pubblicazione all'albo on line del manifesto 7/D.</li> <li>• Entro tale data, è possibile inviare alla Commissione elettorale circondariale, eventuali proposte di variazione della sede dell'ufficio di sezione, a causa di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. n. 223).</li> <li>• Entro tale data vengono consegnati i pacchi di cancelleria per i seggi e le schede di voto.</li> </ul>	10
18 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro tale data, devono essere affissi, all'Albo Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici, i manifesti contenenti le liste dei candidati per le elezioni europee</li> <li>• Scade il termine per l'invio al Sindaco, da parte del presidente della Commissione elettorale circondariale, di un esemplare delle liste di sezione.</li> <li>• Entro tale data devono essere stampati gli estratti delle liste sezionali, da consegnare ai Presidenti del seggio, autenticati dall'ufficiale elettorale</li> </ul>	8
21 MARTEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro tale data, la C. e. Circ. decide sulle eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale Elettorale per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione.</li> </ul>	5
23 GIOVEDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro tale data, gli elettori ricoverati in luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto, possono inviare al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione.</li> <li>• Entro tale data, devono essere notificate le nomine agli scrutatori supplenti, che sostituiscono gli scrutatori effettivi che hanno rinunciato all'incarico</li> </ul>	3
24 VENERDÌ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da tale data, gli uffici elettorali devono rimanere aperti almeno dalle ore 9 alle ore 18 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni, per il rilascio delle tessere elettorali o degli attestati sostitutivi (art. 9, D.P.R. 8/9/2000, n. 299).</li> <li>• Entro tale data, il Sindaco, se vi sono elettori che hanno chiesto di votare in luogo di cura o nel luogo di detenzione, deve formare l'elenco dei richiedenti da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali.</li> <li>• Le autorizzazioni al voto nel luogo di cura o di detenzione potranno essere rilasciate anche successivamente per richieste pervenute in caso di ricoveri successivi alla data del 23 maggio.</li> <li>• Nel caso in cui vi siano state variazioni di sede delle sezioni elettorali, il Sindaco provvede, entro tale data, a pubblicare il manifesto con cui ne dà notizia agli elettori.</li> <li>• Entro tale data, possono essere presentate alla Segreteria del Comune o all'Ufficio Elettorale le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi.</li> <li>• Ultimo giorno utile per l'affissione di propaganda elettorale (art. 8 legge 130/1975).</li> </ul>	2
25 SABATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalle ore 0,01 di oggi, fino al termine delle operazioni di votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130), è vietata la propaganda elettorale sui mezzi di informazione di massa. Sono esclusi dal divieto gli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e movimenti politici (articoli 6 e 7 legge n. 28/2000).</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima dell'apertura dei seggi dev'essere consegnato ai Presidenti il materiale per la votazione, nonché le comunicazioni utili e gli elenchi speciali.</li> <li>• Ore 16: Apertura dei seggi per le operazioni di autenticazione e timbratura delle schede di voto.</li> <li>• Entro oggi i cittadini italiani residenti in un Paese dell'UE che rimpatriano, possono comunicare all'ufficio elettorale, l'intenzione di votare in Italia (art.38 legge 18/1979).</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 DOMENICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giorno entro il quale è anche vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/1956 come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975).</li> <li>• Dalle ore 7.00 alle ore 23.00: operazioni di voto.</li> <li>• Ore 23: Chiusura delle operazioni di voto ed inizio delle operazioni di scrutinio.</li> </ul>	-